IL BREVE 3 LUGLIO 1860 DI N.S. PIO PAPA 9. A FAVORE DEL CAPITOLO...

Pius 9.>

Digitized by Google

6

40

IL BREVE 3 LUGLIO 1860

DI

N. S. PIO PAPA IX

A FAVORE

DEL CAPITOLO METROPOLITANO PATRIARCALE

DI VENEZIA

con alcuni schiarimenti.

Digitized by Google

Digitized by Google

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Romana Ecclesia aliarum omnium mater et magistra concessum sibi a coelesti Sponso Jesu Christo supremum auctoritatis et dignitatis Principatum ita semper in cunctas Ecclesias obtinuit, ut sacris Ministris earum servitio mancipatis, pro locorum temporum et personarum conditionibus, ampliores eximiasque honoris praerogativas indulserit, prout ad Dei gloriam promovendam, ad Catholicae Religionis majestatem tutandam, et ad Ecclesiasticam servandam Hierarchiam, Romanis Pontificibus, ejusdem Jesu Christi Vicariis ac Beati Petri Apostolorum Principis successoribus, visum est in Domino salubriter expedire.

Idcirco Nos ad ipsius Romanae Ecclesiae regimen meritis quantumvis imparibus constituti, et Praedecessorum Nostrorum vestigia sectantes, pronas aures intendimus precibus dilectorum Filiorum hodiernorum Capituli et Canonicorum Patriarchalis et Metropolitanae Ecclesiae Venetiarum, exponentium, quod eorum Capitulum, cujus origo ad quatuor et ultra saecula assurgere fertur, ob specialia quae sibi de utraque republica comparavit merita, ob perennem erga Apostolicam Sedem observantiam, pluribus honoribus et privilegiis a Summis Pontificibus, praesertim a fel. rec. Pio Papa Septimo, et Gregorio Papa Decimosexto, Praedecessoribus Nostris, cohonestari obtinuit. Verumtamen ad exteriora insignia quod pertinet, Canonici praefati Cappam Magnam violaceam cum pellibus armellinis supra Rocchettum hyemali, aestivo autem tempore Cottam supra ipsum Rocchettum induunt, et Crucem ante pectus funiculo serico viridi adligatam deferunt; dum e contra haud pauca ex suffraganeis Ecclesiis Collegia valde potioribus insigniis augentur. Cum autem, sicuti Exponentes praefati subjungebant, ut debitus effato Patriarchali Capitulo honos accedat, quo, cum in caeteris, ita in exterioribus ipsis insigniis, inferioribus aliis et subjectis Ecclesiis antecellat,

Digitized by Google

praecipue vero ut ad Divinum cultum et Domus Dei decorem promovendum alacrius excitentur qui Ecclesiae servitio mancipantur, memorati Exponentes plurimum cupiant majoribus honoris praerogativis per Nos et Sedem Apostolicam praefatam benigne, ut infra, condecorari; quare pro parte eorumdem Capituli et Canonicorum Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus hisce eorum votis favorabiliter annuere de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos igitur praefatis Capitulo et Canonicis Pontificiam Nostram considerationem declarare volentes, ipsosque et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus praemissis Inclinati, Exponentibus praedictis, ut ii, eorumque Successores effatae Patriarchalis et Metropolitanae Ecclesiae Canonici, tam Residentiales, quam Honorarii, Protonotarii Apostolici nuncupari, ac in Choro et Ecclesiasticis functionibus, quovis anni tempore, ac alias, quandocumque, ubicumque, et quotiescumque opus fuerit, habitum ipsorum Protonotariorum gestare, ac pileum ornatum purpureo torculo, honoraria scilicet rubri coloris fasciola, deferre, et in insigniis eorum familiae galerum imponere, ac dum Sacrosanctae Missae Sacrificium celebrant, illius Canonem et Lichneolum adhibere, caeterisque quibus Protonotarii Apostolici de numero Participantium nuncupati insigniis et praerogativis rite perfruuntur, absque ulla tamen participatione, aliove horum Collegii praejudicio, ac sine ulla Praebendarum affectione, et salva Praesulis Patriarchae Venetiarum jurisdictione, gaudere: itemque viridem funiculum dictae Cruci innexum in violaceum sericum auroque immixtum commutare: nec non in memorata tantum Patriarchali et Metropolitana Ecclesia, ac dum effatus Praesul Patriarcha Pontificalia exercet, Mitram deferre etiam in praesentia Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, etiam de latere Legatorum, Vice-Legatorum, dictaeque Sedis Nunciorum, Episcoporum et Archiepiscoporum, necnon Ordinarii etiam proprii, et aliorum quorumcumque, libere et licite possint et valeant, Apostolica auctoritate tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Decernentes, Exponentes nec non pro tempore existentes Canonicos praefatos super praemissis a quocumque quavis auctoritate, praetextu, colore vel ingenio, molestari inquietari perturbari et impediri nullatenus posse. Ac easdem praesentes ex qualibet causa, quantumvis juridica et legitima, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio aut intentionis Nostrae seu

Digitized by Google

quopiam alio defectu, notari vel impugnari aut invalidari, seu per Nos et Successores Nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, ac Sedem Apostolicam praefatam, seu ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legatos, Vice-Legatos, dictaeque Sedis Nuncios praefatos, vel quosvis alios quavis auctoritate honore et praerogativa fulgentes, revocari, suspendi, limitari, ad viam et terminos juris reduci, seu adversus illas restitutionis in integrum aut aliud quodcumque juris vel facti aut gratiae seu justitiae remedium impetrari, seu etiam Motu Proprio et ex certa scientia concedi, aut illis in aliquo derogari, sive quidquam aliud in contrarium disponi nullo unquam tempore posse.

Nec illas sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus suspensionibus limitationibus derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam ut praefertur, aut alias quomodolibet, etiam per Cancellariae Apostolicae regulas, aut Constitutiones Apostolicas, pro tempore factis et faciendis, comprehendi vel confundi; sed semper ab illis excipi: et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub quacumque posteriori Data per Exponentes et pro tempore existentes Capitulum et Canonicos praefatos quandocumque eligenda, concessas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos nunc spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit, ac spectare et pertinere poterit quomodolibet in futurum, firmiter et inviolabiliter observari: eisdemque Exponentibus ac Capitulo et Canonicis praedictis pro tempore existentibus semper et perpetuo plenissime suffragari.

Sicque et non alias per quoscumque Judices Ordinarios vel Delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac praefatae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, dictaeque Sedis Nuncios, judicari et definiri debere, ac irritum quoque et inane, si secus super his, a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus quibusvis, etiam in Synodalibus Provincialibus Generalibus et Universalibus Conciliis editis vel edendis specialibus vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis: dictaeque Patriarchalis et Metropolitanae Ecclesiae, etiam juramento confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis et Consuetudinibus: Privilegiis quoque Indultis et Litteris Apostolicis quibusvis Superioribus et personis, in genere vel in specie aut alias, in contrarium praemissorum quomodolibet forsan concessis approbatis confirmatis et innovatis.

Digitized by Google

Quibus omnibus et singulis, etiam si pro illorum sufficienti abrogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, (tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nil penitus omisso et forma in illis tradita observata inserti forent, eisdem praesentibus, pro plene et sufficienter expressis habentes), illis alias in suo robore permansuris, latissime et amplissime ac specialiter et expresse, ad praemissorum omnium validissimum effectum, pro hac vice dumtaxat, harum quoque serie, derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae absolutionis, concessionis, indulti, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo sexagesimo, quinto Nonas Julii, Pontificatus Nostri anno quintodecimo.

Digitized by Google

L'ultima disposizione della S. Sede riguardo ai Protonotari è il Motuproprio *Quamvis peculiares* 8 Febbr. 1853 di S. S. Pio Pp. IX. In questo Motuproprio il S. Padre premette, che nella Costituzione *Laudabilis* di Sisto V del 5 Febbr. 1586 si contengono tutti gli antichi privilegi dei Protonotari, che furono da Sisto V confermati, e quelli pure che Sisto V loro concesse. Di tutti questi privilegi il S. Padre dichiara di *abrogarne* alcuni, e di *modificarne* altri: lasciando i rimanenti in vigore. — I privilegi interamente *abrogati* risguardano solamente il Collegio dei Protonotari Partecipanti residente in Roma. — Tra i privilegi *modificati* ve ne sono due che risguardano i Protonotari *ad instar*. — L'uno è il privilegio dell'Altare portatile: e questo resta confermato ai Protonotari Partecipanti, e viene commutato pei Protonotari *ad instar* nell'indulto del privato Oratorio domestico. — L'altro è il privilegio della esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario, e della immediata soggezione alla S. Sede: e questo viene confermato ai Protonotari Partecipanti, e vien tolto ai Protonotari *ad instar*, i quali, soggiugne, *numquam proinde poterunt sine illorum (Ordinariorum) assensu Pontificalia exercere.*

In forza adunque di questo Motuproprio competono ai Protonotari *ad instar* 1.° l'indulto dell'Oratorio privato (*): 2.° il celebrare i Pontificali, *exercere Pontificalia*: 3.° il godere di tutte le altre prerogative confermate ed accordate da Sisto V nella Costituzione *Laudabilis.*

(*) Ecco le parole del Motuproprio: *Protonotariis vero ad instar Participantium, qui jam creati sint, vel in posterum creabuntur, idem altaris portatilis privilegium tollimus, eisque dumtaxat concedimus indultum privati Oratorii ab Ordinario visitandi, atque adprobandi, in quo diebus etiam solemnioribus in consanguineorum et affinium secum cohabitantium, nec non famulorum suorum praesentia, Missam per se celebrare, vel per quemcumque Sacerdotem saecularem, vel cujusvis Ordinis regularem rite probatum celebrare facere libere possint et valeant.*

Digitized by Google

Che tutto questo competa ai singoli Canonici della Patriarcale di S. Marco di Venezia, non si può muover dubbio, qualora si ponga mente alle parole del Breve *Romana Ecclesia* di S. S. Pio IX 3 Luglio 1860, nel quale, dopo avere enumerate alcune prerogative ad essi concesse come Protonotari *ad instar*, il S. Padre soggiugne: *caeterisque gaudeant insigniis et praerogativis quibus Protonotarii Apostolici de numero Participantium rite perfruuntur.*

Riconosciuto il privilegio dei Protonotari *ad instar* di celebrare i Pontificali, che viene espresso dal Motuproprio colle parole *exercere Pontificalia*, e da Sisto V colle parole *uti quibusvis pontificalibus insigniis* (le quali due espressioni devono ritenersi affatto identiche come definì la S. Congr. dei Riti 8 Aprile 1854); è da vedersi, se quanto al modo di celebrarli, debbano attenersi al Decreto della S. Congregazione dei Riti 27 Sett. 1659 approvato da Alessandro VII, ed al Decreto della stessa Congregazione 27 Agosto 1822 che comincia *Ex Romanorum Pontificum*, approvato dalla Costituzione di Pio VII *Decet Romanos Pontifices* 4 Luglio 1823.

Il Decreto di Alessandro VII non risguarda i Protonotari; ma risguarda solamente i Prelati inferiori secolari aventi Chiesa propria con proprio Clero, sieno o non sieno Prelati *nullius Dioecesis:* e gli Abati regolari. — Si leggano tutti i paragrafi ventuno di quel Decreto, e si vedrà, che pressochè in tutti si fa cenno di giurisdizione, di chiesa propria, di clero proprio, di sudditi, di monaci: le quali cose non competono ai Protonotari, che sono Ecclesiastici secolari senza chiesa e clero proprio, senza giurisdizione, senza sudditi. Le prescrizioni adunque di quel Decreto sono inapplicabili ai Protonotari, e specialmente nei paragrafi 2, 3, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20. Anzi quelle prescrizioni stanno così in opposizione al Privilegio concesso da Sisto V e confermato dal regnante Pio IX, che lo distruggerebbero interamente. — Secondo quel Decreto i Prelati inferiori non possono celebrare i Pontificali che tre sole volte all' anno, e queste o in giorni festivi, o in quelli che sono accennati dal Decreto. Laddove ai Protonotari non furono mai limitati i giorni, e possono celebrarli *extra Curiam Romanam quovis tempore et loco.* — Secondo quel Decreto i Prelati inferiori possono celebrare i Pontificali solamente nella propria Chiesa, e fuori di essa nol possono (§ 8), nè nelle Chiese esenti, nè in quelle soggette all' Ordinario, ancorchè vi fosse il di lui consenso (*). E i Protonotari invece possono celebrarli in qualunque

(*) Quindi l' Abate della Misericordia in Venezia, in quanto è Abate, non può far Pontificali fuori di quella Chiesa, *etiam de licentia Ordinarii.*

Digitized by Google

chiesa, non eccettuate nemmeno le Cattedrali, col consenso sibbene del Vescovo, se è presente; e se l'attual Vescovo è assente, anche senza il suo assenso e senza domandarlo: *etiam in Cathedralibus Ecclesiis, de illarum tamen Praesulum, si praesentes sint, si vero absentes, absque illorum consensu, etiam illis irrequisitis.* Il qual privilegio di non domandare l'assenso dell'attual Vescovo assente, se è tolto ai Protonotari *ad instar,* i quali dovrebbero in tal caso domandarlo al Vicario Generale, è però dal Motuproprio confermato ai Partecipanti. Laonde, assente il Vescovo dalla Cattedrale, può ogni Capitolo invitare un Protonotario Partecipante a pontificare anche senza farne domanda al Vescovo. — È dunque evidentissimo che i Prelati inferiori contemplati dal Decreto di Alessandro VII non possono essere i Protonotari, ma sono altri Prelati diversi dai Protonotari (*).

Quanto alla Costituzione di Pio VII 4 Luglio 1823 *Decet Romanos Pontifices,* la quale approva il Decreto della S. Congregazione dei Riti 27 Agosto 1822 *Ex Romanorum Pontificum,* è da sapere che fu provocata da alcuni dubbii insorti nel Capitolo di Bari, le cui Dignità e Canonici godono l'uso dei Pontificali. Or questo Decreto nei tre primi paragrafi non fa che confermare due disposizioni del sullodato Decreto di Alessandro VII pei Prelati inferiori. Negli altri venticinque paragrafi risguarda solamente i Canonici di qualche Capitolo, ai quali per le sole funzioni proprie delle loro Chiese o Cattedrali o Collegiate è concesso l'uso dei Pontificali: e viene determinato come debbano usarli o assistendo al Vescovo, o celebrando nella loro Chiesa *vice Episcopi,* o dicendo la Messa privata ecc. Ma tutto ciò in quanto funzionano come Canonici di quel Capitolo, non già in quanto fos-

(*) Leggesi nel Buonaccorsi *Antichità ed Eccellenza del Protonotariato Apostolico, Faenza tip. Benedetti* 1751, p. 61. « Appena fu promulgato » questo Decreto si scoprirono anche in Roma de'begl'ingegni, i quali mos- » si, non si sa, se da zelo o da invidia, disseminarono nella Curia essere » stata con esso diminuita e legata la troppo vasta autorità de' Protonotari » Partecipanti. Sebbene il Collegio spregiava i vani sussurri che si udivano » dalle bocche del volgo, stimò nondimeno essere regola di prudenza, per » isvellerli dalla mente dei troppo creduli, di far dichiarare alla Sacra » Congregazione il suo sentimento. A tale effetto Monsignor Galeazzo Ma- » rescotti, allora uno de'Numerari, e poscia amplissimo Cardinale, ricercò » a nome de' suoi Colleghi, quale fosse stata nel formar quel Decreto l'in- » tenzione de' Porporati. Essi rimasero a così inaspettata istanza sorpresi, » e non solamente fecero dichiarare per mezzo di Monsignor Francesco » Maria Febei Segretario, ma varii Cardinali membri della predetta Con- » gregazione deposero in iscritto di non essere loro mai caduto in pensie- » ro di comprendere nella ristrettiva i Protonotari Partecipanti, come » a chiare note apparisce dal tenore innegabile del Decreto. *Memorie del- » l'archivio del Collegio.* »

Digitized by Google

sero insigniti di altra dignità. È dunque evidente che quel Decreto non risguarda i Protonotari, che sono Prelati ben diversi dai Canonici contemplati nel Decreto. — E ciò tanto più si conferma dall'osservare, che in quel Decreto si parla di Canonico celebrante con insegne pontificali, e di Canonico assistente con insegne pontificali: laddove il Protonotario, come Protonotario, non è mai assistente nè del Vescovo, nè di altra dignità celebrante. — Si aggiugne che in questo Decreto alle Dignità e Canonici di un Capitolo aventi l' uso dei Pontificali è espressamente vietato anche nella Messa solenne il prendere i paramenti dall' Altare, ed il far uso del Canone e della Bugia: le quali cose sono pur concesse da Alessandro VII ai Prelati inferiori quando celebrano pontificalmente. — Laonde è a dirsi, che quei Canonici, o Prelati, se così si voglion chiamare, a cui si riferisce la Costituzione di Pio VII, sono Prelati al disotto di quei Prelati inferiori ai quali si riferisce il Decreto di Alessandro VII. — E quindi tanto più manifestasi inapplicabile ai Protonotari la Costituzione *Decet Romanos Pontifices.*

Dal fin qui detto risulta essere pure inapplicabile ai Protonotari la Enciclica *Optime noscitis* di S. S. Papa Pio IX 5 Nov. 1855 diretta agli Arcivescovi e Vescovi dell' Impero Austriaco: siccome quella, che inculcando la esatta osservanza del Decreto di Alessandro VII, e della Costituzione di Pio VII, non ha altri in mira che quei Prelati a cui quel Decreto e quella Costituzione si riferiscono, quei Prelati cioè che non sono i Protonotari.

Or quali saranno le norme da seguirsi dai Protonotari Partecipanti, o *ad instar*, nel celebrare i Pontificali ?

Prima di rispondere a questa domanda si premette essere fuor di dubbio, che sì gli uni che gli altri Protonotari stanno in dignità al di sopra di tutti i Prelati inferiori, e degli Abati, e di qualunque altro godente l' uso dei Pontificali. Ed è perciò che nella Cappella Pontificia, nei Concilii e nelle pubbliche funzioni, hanno il posto immediatamente dopo i Vescovi. Anzi nelle solenni cavalcate pel possesso dei Papi in S. Giovanni in Laterano, o per l' ingresso diplomatico di qualche gran Principe o Cardinale, precedono i Vescovi non Assistenti al soglio.

Ciò premesso: si risponde in generale, che devono seguire il Ceremoniale dei Vescovi riformato e pubblicato da Clemente VIII, nel quale, come dice il Decreto di quel Pontefice, *ritus et caeremoniae celebrandi Missas Vesperas et alia divina officia ab Episcopis ac aliis Praelatis inferioribus in eisdem observandae continentur*. Debbono però astenersi da tutto ciò ch' è esclusivamente proprio e distintivo dei Vescovi. — Si risponde inoltre, che quanto a certe particolarità o dettagli, tutto ciò che dal Decreto di

Digitized by Google

Alessandro VII è accordato ai Prelati inferiori ed agli Abati, e che non è segnale di giurisdizione, molto più compete ai Protonotari.

A maggior chiarezza e comodità è opportuno il far qui succedere alcuni quesiti.

Quali sono le insegne Pontificali? — Risponde il Catalani nei Commentarii al Pontificale Romano: *insignia pontificalia plura et diversa sunt: nempe Mitra, Baculus pastoralis, Annulus, Sandalia, Tunicella, Dalmatica, Chirothecae et Crux pectoralis.*

Potranno i Protonotari essere ricevuti alla porta della Chiesa, e condotti all' Altar maggiore? — No: poichè ciò è vietato anche ai Prelati inferiori ed agli Abati regolari, che pur hanno un Clero proprio: laddove i Protonotari non l' hanno. Dovranno bensì partire dalla Sacristia in Rocchetto e Mantelletta preceduti dal Clero, come in ogni Messa solenne.

Da qual parte dovrà essere la Sedia? — Se *per accidens* avessero Chiesa propria con giurisdizione quasi-Episcopale, *in cornu evangelii.* Se non hanno questa giurisdizione, *in cornu epistolae.*

Dove assumeranno i paramenti? — I paramenti, già preparati sull'altare, assumeranno nella propria sede in conformità al Ceremoniale dei Vescovi.

Quali assistenti potranno avere? — Il Decreto di Alessandro VII dice: *Praelatis inferioribus praeter duos Sacrificii ministros, Diaconum nempe Evangelii et Subdiaconum Epistolae, duo alii Diaconi cum Dalmaticis, et unus Presbyter cum pluviali assistere debent. Duo insuper Cappellani de Mitra et Baculo.* Se ciò è accordato ai Prelati inferiori, tanto più ai Protonotari che celebrassero in Chiesa propria con giurisdizione quasi-Episcopale. Se poi non hanno questa giurisdizione, potranno avere soltanto il Presbitero assistente con piviale, e i due cappellani.

Qual sorta di Mitra potranno usare? — A tenore del Ceremoniale dei Vescovi l'aurifrigiata e la preziosa, secondo i diversi tratti della Messa accennati dal Ceremoniale stesso. Nessuna disposizione in contrario esclude per loro l' uso nè dell'una nè dell' altra.

Potranno far uso del Bacolo pastorale? — Il Bacolo pastorale è una delle insegne pontificali enumerate dal Catalani. Si distingue il Bacolo pastorale dei Vescovi da quello di chi è d' inferior grado per un velo bianco pendente dalla sommità. Tale è conceduto ai Prelati inferiori e tale perciò tanto più compete ai Protonotari. Ed è noto, che in alcuni luoghi dei dominii Pontificii i Protonotari celebranti pontificalmente lo usano.

Come potranno dare la benedizione al termine del Pontifi-

Digitized by Google

cale? — Il Decreto di Alessandro VII concede ai Prelati inferiori di dare solennemente la trina benedizione nelle Messe pontificali. Or questa concessione deve considerarsi come connessa cogli altri privilegi pontificali, indipendentemente dalla giurisdizione: sì perchè sappiamo dal Gavanto e dal Merati che la trina benedizione usavasi anticamente da tutti i Sacerdoti nelle Messe private, fu limitata da S. Pio V alle sole Messe solenni, e da Clemente VIII ristretta ai Vescovi, e accordata pure agli Abati quando celebrano pontificalmente, senza far distinzione se abbiano o no giurisdizione; sì perchè nello stesso Decreto, anzi nello stesso paragrafo, è dichiarato, che la giurisdizione di cui godono i Prelati inferiori non li autorizza nemmeno, fuori della solenne ufficiatura, a dare la benedizione privata, ancorchè procedano per la Chiesa vestiti pontificalmente. Non essendo adunque la trina solenne benedizione distintivo di giurisdizione; se è concessa ai Prelati inferiori, tanto più compete ai Protonotari. Quindi il Buonaccorsi, citato nella precedente nota, osserva che una delle cose in cui si differenziano i Protonotari nelle *formalità Vescovili* è il non dare *nei sacrifizii privati* la trina benedizione. Alla trina benedizione sono da premettersi i versetti *Sit nomen Domini*, ed *Adjutorium*.

Quali insegne e ceremonie potranno usare i Protonotari nella Messa privata? — Risponde l'Andreucci (Hierarchia Ecclesiastica canonico-theologice exposita, Romae Salomoni 1766): *Possunt uti aliquibus insigniis et caeremoniis Pontificalibus etiam in Missis privatis, unde possunt uti annulo cum gemma, vestes sacras ad Altare induere, adhibere instrumentum argenteum cum candela accensa vulgo Bugia, Canonem etc.* E più sotto: *Sacerdotalia indumenta super Altare collocantur, iisdemque sese ipsi in medio stantes vestiunt, ac ibidem post Sacrum absolutum, ea deponunt. — Ratio est, quia a longo jam tempore, passim, et publice, tum Romae, tum alibi ipsi ita celebrare consueverunt. Additur id antiquitus ante Pium II fuisse concessum Protonotariis, et deinceps confirmatum a Sisto V per Bullam.* E vero, soggiugne, che *non possunt uti Pontificalibus in Curia Romana*, ma ciò è espressamente detto della celebrazione solenne, non della privata. E il celebrare la Messa privata con queste insegne e ceremonie anche in Roma è, dice il medesimo Andreucci, *praxis legitime praescripta, sciente et non contradicente Romano Pontifice.* Se lo possono *in Curia Romana*, tanto più *extra Curiam.* — Potranno usare, oltre le accennate cose, il bacile e boccale d'argento, ed avere i due inservienti: il che se è espressamente vietato agli altri Prelati inferiori, lo è in quanto è detto di loro che nella Messa privata *a simplici Sacerdote non discrepent*, e quindi è loro pure vie-

Digitized by Google

tato l'uso, ordinario ai Protonotari, del Canone e della Bugia. — Potranno inoltre premettere all' unica benedizione il versetto: *Sit nomen Domini*, giusta il Decreto riportato dal Talù: *Qui habet usum Mitrae et Insignium Pontificalium in Missis etiam privatis benedicit cum versu:* Sit nomen Domini. S. C. R. 25 Maggio 1624, perchè questo privilegio non fu tolto dal Decreto di Alessandro VII, che a quei Prelati, a cui esso si riferisce, i quali abbiam veduto non essere i Protonotari.

Che cosa è a dirsi riguardo ai Vesperi ed alle altre funzioni? — Il medesimo Andreucci dopo aver detto: *Si spectetur verborum rigor, non possunt Protonotarii uti insignibus Pontificalibus in alia functione Ecclesiastica, quam in Missa solemni; de hac enim dumtaxat meminit privilegium Sixtinum*, soggiugne: *Nihilominus si attendatur vis correlativorum, et vis praescriptae, et immemorialis consuetudinis, dicendum est: posse Protonotarios uti Pontificalibus etiam in Vesperis solemnibus, aliisque functionibus Missae solemni vel Vesperis solemnibus, sive per se, sive per accidens, ratione solemnitatis, adnexis, puta in processione, vel in simili functione, quae a Celebrante Missam solemnem vel Vesperas alicubi contigerit fieri.* Apporta alcune ragioni, che sarebbe qui troppo lungo il produrre, e le conferma colla pratica *nemine contradicente.* — Non potranno però dar la benedizione con insegne Pontificali nelle Esposizioni solenni del Santissimo Sacramento che non sono *adnexae Missae, aut Vesperis solemnibus.*

Come potranno predicare? — È fuori d'ogni dubbio, ed è espresso in parecchi decreti, il privilegio dei Protonotari di predicare in Rocchetto e Mantelletta.

Digitized by Google

Non sarà qui inopportuno il soggiugnere alcune osservazioni sull' uso della Cotta sopra il Rocchetto in Venezia.

La Cotta sopra il Rocchetto è indumento canonicale. — Ai Canonici della Patriarcale di S. Marco è concesso di portare questo indumento solamente *tempore aestivo,* cioè dai primi Vesperi della Pentecoste fino al giorno di tutti i Santi. Fuori di questo tempo l'indumento canonicale è la Cappa; alla quale però possono sempre sostituire per comodità la Mozzetta, accordata loro dalla sacra memoria di Gregorio XVI, non mai la Cotta sul Rocchetto. Per amministrar sacramenti, o quando è da usare la stola, possono alla Mozzetta sovrapporre la stola.

Questo indumento non è mai stato concesso ai Cappellani Corali della Patriarcale, erroneamente detti Presbiteri, e quindi non possono mai usarlo. Il Breve che concede loro per la stagione invernale *rocchettum et cappam cum pellibus cineracei coloris,* soggiugne: *aestate vero cottam dumtaxat sine cappa hujusmodi et rocchetto.* — Poichè poi fu ad essi concessa dallo stesso Pontefice la Mozzetta nera sul Rocchetto, dovranno far uso di questa anche nei giorni che i Canonici indossano la Cotta sul Rocchetto: e così resteranno differenziati dagl' inferiori. — Non sono poi autorizzati ad usare nè il Rocchetto, nè la Cappa, nè la Mozzetta, se non nella Cattedrale, o quando sono associati al Capitolo dei Canonici.

Non possono mai portare la Cotta sul Rocchetto, perchè non fu mai loro concessa, i Parrochi di Venezia, i Notai Apostolici, ed altri Prelati che pure godessero l' uso della Mantelletta o del Mantellone. — I Parrochi potranno portare sempre la Mozzetta sul Rocchetto anche nell'amministrazione dei Sacramenti. — Non mai però il solo Rocchetto, perchè questo non fu loro concesso che sotto alla Mozzetta, e non è propriamente indumento di Chiesa, onde assumendo sul Rocchetto il Piviale devono prima indossare l' Amitto. — Gli altri che hanno il privilegio della

Digitized by Google

Mantelletta, se non hanno anche quello della Mozzetta, non possono mai portare il Rocchetto che sotto la Mantelletta, e perciò, non indossando la Mantelletta, devono usare sempre la sola Cotta.

Sarebbe molto a dubitare se possano godere del privilegio della Mozzetta anche i Parrochi Regolari di Venezia. Comunque però ciò sia; è assolutamente vietato ad essi l'uso del Rocchetto: nè possono portare la Mozzetta altrimenti che sopra la Cotta. Nemmeno i Vescovi Regolari possono portare il Rocchetto, ma la Cotta solamente; e se alcuni Vescovi Regolari lo portano, è per ispeciale privilegio personale, che il regnante Sommo Pontefice ha negato a parecchi Vescovi, volendo che si conservi la distinzione, la quale colla frequenza dei privilegi andava quasi togliendosi. Quando mai dunque lo tollererebbe nei Parrochi Regolari di Venezia?

E parimenti vietata la Beretta agli Ordini Mendicanti, e solo accordata ai Domenicani e Conventuali, o laureati, od altrimenti secondo le loro Costituzioni graduati. Ma agli Osservanti, Riformati, Cappuccini non fu accordata mai.

Spetterà al prossimo Sinodo Diocesano il togliere alcuni altri abusi che non possono essere giustificati dalla consuetudine.
CONSUETUDO SINE VERITATE VETUSTAS ERRORIS EST.

Censura Ecclesiastica
Visto il Presidente Zinelli.

Digitized by Google

VENEZIA,
DALLA TIPOGRAFIA PERINI
1861

Digitized by Google

Digitized by Google